

**Contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - Corte di Cassazione, Sez. U - ,
Ordinanza n. 11502 del 30/04/2019 (Rv. 653604 - 01)**

Consiglieri regionali - Immunità ex art. 122, comma 4, Cost. - Nozione - Funzione di autorganizzazione interna - Inclusione - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11502 del 30/04/2019 (Rv. 653604 - 01)

La funzione di autorganizzazione interna del Consiglio regionale per il supporto dell'attività del gruppo consiliare o del singolo consigliere partecipa delle garanzie apprestate dall'art. 122, comma 4, Cost., a tutela dell'esercizio delle primarie funzioni (legislativa, di indirizzo politico e di controllo) delle quali l'organo regionale di rappresentanza politica è investito, onde preservarle dall'interferenza di altri poteri, a condizione tuttavia che essa si manifesti in attività ragionevolmente ed effettivamente riconducibili a dette funzioni primarie; ne consegue che l'acquisizione di personale per le esigenze del gruppo consiliare, pur essendo consentita - dato il carattere altamente fiduciario dei relativi incarichi - sulla base di valutazioni soggettive e ampiamente discrezionali legate alla consonanza politica e personale, e pur potendo avvenire "intuitu personae" senza predeterminazione di alcun rigido criterio, incontra il limite dell'intrinseca irragionevolezza o della manifesta esorbitanza dell'incarico esterno conferito rispetto alle attività riferibili all'esercizio delle funzioni del gruppo consiliare ed è pertanto sindacabile dalla Corte dei conti, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile, con esclusione di qualsiasi immunità, qualora ecceda detto limite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice contabile che aveva ravvisato la responsabilità amministrativa di un **consigliere regionale** per aver conferito un incarico di collaborazione all'attività legislativa a un soggetto privo dei requisiti di professionalità e competenza per il suo svolgimento, incarico rivelatosi del tutto fittizio, in quanto mai eseguito, con conseguente utilizzo indebito di risorse pubbliche).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11502 del 30/04/2019 (Rv. 653604 - 01)